



# COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

**OGGETTO:****TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Si
2. TUROTTI MARCO - Vice Sindaco	Si
3. CECCATO GIORDANA - Consigliere	Si
4. VETTORAZZO ALESSANDRO - Assessore	Si
5. LANCIONE ANTONIO - Consigliere	Si
6. DI LANZO DINO - Consigliere	Si
7. BEZZI SABRINA - Consigliere	Si
8. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
9. GROSSO ANDREA GIUSEPPE - Consigliere	Si
10. ECHERLE ALDO - Consigliere	No
11. SAULLO FRANCESCO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.6 dell'ordine del giorno.

Il Presidente, su proposta di dell'Assessore al Bilancio Dott. Marco Turotti, dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 29.11.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 6 dicembre 2017 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)** – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018 non risulta avere prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014,

**CONSIDERATO** che, in mancanza di tale proroga, i Comuni non potrebbero derogare nel 2018 ai limiti minimi e massimi dettati dal D.P.R. 158/1999, se non dimostrando l'esistenza di circostanze particolari riferite a una specifica situazione locale e produttiva, non contemplata nello stesso decreto, dando così applicazione al principio *«chi inquina paga»* dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013;

**CONSIDERATO** inoltre, che sempre in mancanza di tale proroga, con i piani finanziari 2018 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

**DATO ATTO** che alla data odierna non sono state emanate specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del criterio di cui sopra nella determinazione dei costi;

**CHE** in merito a tutto quanto sopra esposto sono state fatte le seguenti considerazioni:

- si conferma l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite per gli anni precedenti, in particolare quanto dettato dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *“chi inquina paga”*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati.
- l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
- che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è

stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- le variazioni dei coefficienti rispetto al regime dettato dal DPR 158/1999 sono state valutate, fin dal primo anno di applicazione della TARI, con il supporto del gestore del servizio, soc. SEAB SPA, e sono opportunamente descritte nella sezione coefficienti del Piano Finanziario. Tali variazioni sono state valutate dal Comune fin dal primo anno di applicazione del tributo anche in ragione di quanto riportato nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario redatto dal MEF per l'applicazione della TARES, che prevedeva la possibilità da parte dell'Ente di derogare ai limiti minimi e massimi indicati dal D.P.R. 158/99 a condizione che fosse dimostrata l'esistenza di circostanze particolari e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva diversa da quelle individuate dai compilatori del D.P.R. 158/1999.
- sull'utilizzo delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi è stato valutato quanto segue

da un controllo dei dati pubblicati da Opencivitas per i fabbisogni standard 2013 per il servizio rifiuti si evince che il Comune di Verrone si attesta su una spesa storica di € 159.194 rispetto ai fabbisogni standard di € 229.934.

La spesa storica di € 159.194 rapportata ai 1265 abitanti al 31.12.2013 determina un costo pro capite di € 125,85 che risulta inferiore alla media pro capite della Regione Piemonte, pari ad € 169, nonché delle altre Regioni d'Italia, eccetto il Molise ;

in riferimento al D.P.C.M. 29.12.2016 che ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, si evince al punto 2.2 "la definizione del campione di riferimento e della relativa spesa storica" si specifica che *".... Per i comuni inclusi nel campione di riferimento, al termine delle operazioni di rettifica e delle nettizzazioni, si ottiene una Spesa corrente di riferimento per il calcolo dei fabbisogni standard pari a 5.664.805.283 euro, corrispondente a 176,62 euro procapite e a 354,96 euro per tonnellata di rifiuti prodotti."*

Pertanto in ragione di tutto quanto sopra esposto questo Ente, in assenza di specifiche disposizioni in merito all'utilizzo dei fabbisogni standard per il

calcolo delle tariffe TARI 2018, ritiene che i costi per il servizio rifiuti esposti nel piano finanziario 2018 siano inferiori ai fabbisogni standard.

Resta inteso che a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2018 nel caso in cui dovessero essere emanati nuovi chiarimenti per il corretto utilizzo dei fabbisogni standard ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2018, si provvederà ad approvare un nuovo piano finanziario rideterminando le tariffe 2018 entro il termine di approvazione del bilancio attualmente prorogato al 28.02.2018.

**VISTO** l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 14 del 29.04.2014 di approvazione del Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Verrone, la Tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), come modificato con delibera n. 14 del 25.07.2015 e n. 6 del 30.04.2016;;

- n. 10 del 29.03.2017 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2017;

- n.39 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2018, il quale riporta i criteri utilizzati per la suddivisione dei costi tra le due macrocategorie di utenze, nonché i coefficienti di produttività utilizzati, con le motivazioni, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**PRECISATO** pertanto che, in ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2018, nella disciplina della TARI, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo e quindi più attinenti alla realtà del servizio reso e delle utenze presenti sul territorio;

**VISTO** inoltre che l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per il compostaggio ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la

misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

**VISTO** l'art. 24 del Regolamento TARI in merito alla riscossione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

**RITENUTO** di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2018.

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, componente della IUC, che ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della TARI sarà riscossa in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €</b>
1	0,36698	21,25625
2	0,42814	49,59791
3	0,47183	63,76874
4	0,50678	77,93957
5	0,54173	102,73852
6 o più	0,56794	120,45206

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
		<b>Quota fissa €/mq</b>	<b>Quota variabile €/mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10667	0,70673
2	Campeggi, distributori carburanti	0,16733	1,10217
3	Stabilimenti balneari	0,13177	0,87500
4	Esposizioni, autosaloni	0,08994	0,59736
5	Alberghi con ristorante	0,27818	1,83919
6	Alberghi senza ristorante	0,19034	1,26034
7	Case di cura e riposo	0,20916	1,37813
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,23635	1,56491
9	Banche ed istituti di credito	0,23635	1,56491
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli	0,23217	1,53462
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31792	2,09496
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,21753	1,43030
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24263	1,59520
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,19034	1,26203
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,22798	1,50097

16	Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie	0,50617	3,33679
17	Bar, caffè, pasticceria	0,38067	2,52405
18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi alimentari	0,36812	2,42814
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,32211	2,11852
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,63375	4,18319
21	Discoteche, night club	0,21753	1,44039
22	Magazzini	0,07321	0,50481
23	Mensa aziendali	0,28237	1,85097
24	Circoli aziendali	0,21753	1,44039
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	0,32211	2,11852

### **UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA**

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, così come stabilito dall'art. 23 del Regolamento Comunale TARI.

- 3) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito, soprattutto in seguito all'approvazione della legge di bilancio 2018;
- 4) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 5) di inviare la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.13 comma 15 del DL 201/2011, convertito con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata.

**OGGETTO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018

**AMMINISTRATORE PROPONENTE:**

F.to: **L'ASSESSORE DELEGATO: MARCO TUROTTI**

**PARERI:**

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to: Antonella Morresi

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' CONTABILE**”;*

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

F.to: Antonella Morresi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 8 voti favorevoli unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, al fine di permettere l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, con n. 8 voti unanimi e palesi, è dichiarata immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to : BOSSI CINZIA

**Il Segretario Comunale**  
F.to : CARENZO ROBERTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*(art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; art. 32, comma 1, L. 18.06.09 n. 69 ed art. 2 D.L. 30/12/09 n. 194)*

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

viene affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/01/2018 e successivamente raccolta nella specifica sezione di archivio del sito web dell'ente, come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 30.03.2013, esecutiva

viene pubblicata in forma parziale in ottemperanza alla deliberazione di G.C. 129/2009 di approvazione delle "Regole Tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti a tutela del diritto alla privacy e per il riconoscimento del cosiddetto diritto all'oblio" successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 30.03.2013, esecutiva, come prescritto dalla vigente normativa in materia avanti menzionata.

Verrone , li 25/01/2018

**Il Segretario Comunale**  
F.to : CARENZO ROBERTO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

E' stata affissa all'albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 25/01/2018 al 09/02/2018, senza reclami.

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

**Il Segretario Comunale**  
CARENZO ROBERTO

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

X Resa immediatamente eseguibile

**Il Segretario Comunale**  
CARENZO ROBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Verrone, li 25/01/2018

**Il Segretario Comunale**  
CARENZO ROBERTO

